



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Piano di Gestione delle Acque

Piano 2021-2027

III ciclo



INDIRIZZI DI PIANO

Dicembre 2021

Versione	1.0
Data di creazione	2021
Data ultima modifica	07/12/2021
Lingua	Italiano

.....	1
TITOLO I	5
NATURA, FINALITÀ, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PGA	5
Art. 1- Natura, finalità e obiettivi generali del Piano di Gestione delle Acque (PGA)	5
Art. 2 – Contenuti ed elaborati del PGA	6
Art. 3 – Finalità e articolazione degli indirizzi di Piano	6
Art. 5 – Definizioni	7
TITOLO II	9
MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO.....	9
CAPO I – Oggetto e finalità	9
Art. 6 – Oggetto e finalità delle misure per la gestione quantitativa della risorsa.....	9
CAPO II – Quadro Conoscitivo	10
Art. 7 - Quadro conoscitivo di riferimento	10
Art. 8 – Programma di riesame e aggiornamento dei bilanci idrici.....	10
Art. 9 - Obblighi informativi delle Autorità concedenti.....	11
CAPO III – Indirizzi alle Autorità concedenti	11
Art. 10 - La valutazione ex ante del rischio derivante dalle derivazioni	11
Art. 11 - L’equilibrio del bilancio idrico.....	11
Art. 12 - La revisione dei titoli abilitativi al prelievo di acqua	11
TITOLO III	12
MODALITA’ DI RILASCIO DEL PARERE EX ART. 7 del RD 1775/1933.....	12
CAPO I – Disposizioni generali.....	12
Art. 13 - Ambito di applicazione	12
CAPO II – Corpi Idrici Sotterranei (GW)	13
Art. 15 - Criteri specifici per l’espressione del parere ex art. 7 del R.D n. 1775/1933 per prelievi di acque sotterranee	13
Art. 16 – Aree con particolari criticità	15
CAPO III – Corpi Idrici Superficiali (SW).....	16
Art. 17 – Ambito fisico di riferimento.....	16
Art. 18 – Deflusso ecologico (DE - delibera n. 4/2017).....	16
TITOLO IV	17
STRUMENTI E MISURE GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEL PGA	17
Art. 20 – Parere ex art. 63, comma 10, lett. b) del d. lgs 152/06	17
CAPO I – Coerenza tra PGA, PGRA e PAI (idraulica).....	17
Art. 21 – Integrazione tra obiettivi di PGA, PGRA e PAI	17
Art. 22 - Misure win – win	18
Art. 23 - Dinamica fluviale, trasporto solido, movimentazione di materiale in alveo.....	18

CAPO II - Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale, delle zone di alveo attivo e delle zone ripariali dei corpi idrici fluviali	19
Art. 24 – Disposizioni generali	19
Art. 25 – Indirizzi per la gestione delle zone di alveo attivo.....	19
Art. 26 – Indirizzi per la gestione delle zone ripariali	20
Art. 27 – Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale	20
CAPO III – Disposizioni per l’attuazione del PGA.....	22
Art. 28 – Contratto di fiume, contratto di lago e contratto di costa e falda	22
Art. 29 – Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici in atto nel distretto idrografico.....	22
Art. 30 – Attuazione del PGA.....	23
Art. 31 - Riesame e aggiornamento del PGA	24
Art. 32. Modifiche degli indirizzi di PGA	24
TITOLO V	24
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	24
Art 33 – Norme transitorie	24
Art. 34 –Disposizioni immediatamente vincolanti	25
Art. 35– Allegati	25

TITOLO I

NATURA, FINALITÀ, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PGA

Art. 1- Natura, finalità e obiettivi generali del Piano di Gestione delle Acque (PGA)

1. Il Piano di gestione delle acque (in seguito anche PGA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è redatto ai sensi della direttiva 2000/60/CE e costituisce articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" (in seguito anche d.lgs. 152/2006).
2. Il PGA è un Piano stralcio del Piano di bacino distrettuale, relativo ad un settore funzionale, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e ambientali dei corpi idrici e delle aree protette in esso ricadenti e delle condizioni socio-economiche del territorio distrettuale, le azioni e le norme d'uso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dall'art. 4 della direttiva 2000/60/CE e alla corretta utilizzazione delle acque.
3. Fermo quanto previsto al comma 2, il PGA ha natura di piano di indirizzo per le pianificazioni correlate alla gestione, alla tutela e all'uso delle acque e trova attuazione anche attraverso tali pianificazioni.
4. Il PGA, in coerenza con le finalità generali della direttiva 2000/60/CE e della parte III del d.lgs. 152/2006, persegue alla scala del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale i seguenti obiettivi generali:
 - a. la prevenzione e riduzione dell'inquinamento nei corpi idrici;
 - b. il risanamento dei corpi idrici attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque, con particolare attenzione a quelle destinate a particolari utilizzazioni, tra cui il consumo umano;
 - c. il consumo sostenibile delle risorse idriche, in relazione all'uso e alle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa;
 - d. l'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;
 - e. il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
 - f. la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità;
 - g. la tutela e recupero dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide.
5. Gli obiettivi del PGA, declinati alla scala del singolo corpo idrico, sono quelli di cui all'art. 4 della direttiva 2000/60/CE, individuati per tipologia di corpo idrico e riportati all'interno delle schede prodotte per ciascun corpo idrico, nell'ambito del cruscotto di Piano di cui all'art. 2.
6. Per il perseguimento degli obiettivi, il PGA individua misure e interventi a tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto, riportati nel programma delle misure (in seguito anche PoM) di cui all'art. 2.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 95 del d.lgs. 152/2006, nel PGA la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di Piano e, in particolare, concorre alla determinazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali.

8. Il PGA è coerente con gli obiettivi contenuti nei Piani di gestione delle aree protette. A tal fine l’Autorità di distretto dell’Appennino Settentrionale (in seguito ADAS) elabora, ai sensi dell’art. 117 comma 3 del d.lgs. 152/2006, il Registro delle aree protette sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni e lo integra nei contenuti di PGA.

Art. 2 – Contenuti ed elaborati del PGA

1. Il PGA si compone dei seguenti elaborati:
 - a. Relazione di Piano e suoi allegati
 - b. Programma di misure (PoM)
 - c. Indirizzi di Piano
 - d. Cruscotto di Piano
2. La Relazione di PGA, ai sensi dell’Allegato VII della direttiva 2000/60/CE, è articolata secondo quanto disposto dalla stessa direttiva e sviluppata alla luce dei documenti che la Commissione Europea ha prodotto in merito alla valutazione dei PGA relativamente ai cicli di pianificazione precedenti.
3. Il PoM è composto da misure di base ex art. 11.3 (lettere a-l) della direttiva 2000/60/CE e dalle misure supplementari.
4. Gli indirizzi di Piano sono una misura supplementare di tipo non strutturale del PoM.
5. Il cruscotto di PGA è lo strumento informatico che riporta tutte le informazioni di Piano a livello di corpo idrico restituendo pubblicamente, attraverso uno spazio dedicato sul sito web dell’ADAS, tali informazioni.

Art. 3 – Finalità e articolazione degli indirizzi di Piano

1. Gli indirizzi sono una misura di tutela e gestione a carattere non strutturale del PGA che alla scala del distretto:
 - a. definisce criteri omogenei per la tutela e gestione quantitativa delle acque sotterranee e superficiali, in relazione al quadro conoscitivo e alle previsioni di Piano e suoi aggiornamenti,
 - b. prevede il riordino delle procedure, facenti capo all’ADAS, per il rilascio del parere sulle concessioni idriche, ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96 del d. lgs. n. 152/2006.
2. Gli indirizzi di PGA attuano le previsioni del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia di gestione e tutela delle risorse idriche e concorrono al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, con specifico riferimento alla scala distrettuale e del singolo corpo idrico.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. L’ambito di applicazione è il territorio del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, così come individuato all’art. 64 comma 1 lettera c) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

2. Per i corpi idrici sotterranei ricompresi all'interno di due o più distretti, la gestione è disciplinata da specifici accordi tra ADAS e Regioni territorialmente competenti.

Art. 5 – Definizioni

Ai fini degli Indirizzi di Piano trovano applicazione le seguenti definizioni:

Aree di contesto fluviale (ACF): aree che, a prescindere dalle loro caratteristiche fisiografiche e di uso del suolo, sono da considerare ancora passibili di una dinamica fluviale naturale o che comunque presentano, in rapporto al corso d'acqua, valenze e legami significativi di natura ambientale, idrogeologica, paesaggistica o storico-culturale.

Si tratta di aree prossime al corso d'acqua individuate e delimitate sulla base di informazioni e criteri di tipo idraulico, idromorfologico, idrogeologico ed ecologico-ambientale. Tali aree sono riportate nella "Mappa delle aree di contesto fluviale".

Area sensibile: le aree individuate ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006 dalle regioni

Aree Protette: tipi di aree elencate all'allegato IV della direttiva e da riportare nel Repertorio delle Aree protette

Bilancio idrico: comparazione, nel periodo di tempo considerato, tra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e di fabbisogni dei diversi usi esistenti o previsti

Bilancio idrologico: comparazione nel periodo di tempo considerato con riferimento ad un determinato bacino o sottobacino superficiale o sotterraneo, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in assenza di pressione antropica.

Contratto di fiume: processi di programmazione strategica, negoziata e partecipata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree di bacini/sottobacini idrografici. Sono disciplinati all'art. 68-bis del d.lgs. 152/2006.

Corpo idrico del PGA: è un corpo idrico superficiale o sotterraneo oggetto della caratterizzazione di cui all'allegato 1 capoverso 1.2 (corpi idrici sotterranei) o della tipizzazione di cui all'allegato 3, paragrafo 1, sezioni A e B (corpi idrici superficiali) alla parte III del d.lgs. 152/2006 e per i quali sono definiti gli obiettivi di qualità del PGA.

Corridoio Ecologico: struttura lineare e continua del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connette tra di loro le aree ad alta naturalità consentendo la mobilità delle specie e l'interscambio genetico.

Deflusso Ecologico: regime idrologico che, in un tratto idromorfologicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico superficiale è idoneo a garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche chimico-fisiche e delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali delle acque e conseguentemente, dello stato di qualità chimica e ecologica, tale da consentire il perseguimento degli obiettivi di qualità individuati ai sensi degli artt. 76, 77, 78 e 79 del d.lgs 152/06, di recepimento dell'art. 4 della direttiva 2000/60/CE.

Disponibilità idrica dei corpi idrici sotterranei: risorsa idrica disponibile per gli usi futuri, derivanti da una valutazione dettagliata del bilancio idrogeologico del corpo idrico o di settori di esso. Rappresenta il limite di risorsa disponibile per i nuovi prelievi, oltrepassato il quale non possono essere garantiti il raggiungimento

degli obiettivi ambientali o il mantenimento del buono stato, comprese le esigenze di conservazione della funzionalità degli ecosistemi fluviali e terrestri e di mantenimento dell'equilibrio quantitativo dei corpi idrici sotterranei, destinabile a soddisfare esigenze di uso antropico.

DMV: portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

Equilibrio del bilancio idrico: soddisfacimento delle esigenze antropiche in condizioni meteo-climatiche ordinarie mediante un utilizzo sostenibile delle risorse idriche disponibili e attivabili nel rispetto del regime ecologico dei corsi d'acqua e della capacità di ricarica degli acquiferi e del principio della "gerarchia dell'acqua".

IFF: Indice di Funzionalità Fluviale di cui al manuale APAT "IFF 2007".

Infrastrutture verdi: misure di protezione previste sia dal PGRA che dal PGA e consistono in interventi finalizzati sia alla mitigazione del rischio idraulico, attraverso il mantenimento o il miglioramento della capacità idraulica dell'alveo di piena e la tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici e della regione fluviale. Tali interventi integrano gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

GAP: distanza tra lo stato di qualità attuale e l'obiettivo posto per il corpo idrico

Misure chiave (KTM): misure associate ad una lista di 26 voci definite dalla Commissione afferenti in parte alle tipologie delle misure di base ex art. 11.3(a-l) della DQA direttiva ed in parte ad alcune delle tipologie di misure supplementari;

Misura non strutturale: ai fini dei seguenti indirizzi si intendono come *misure non strutturali* misure di regolamentazione dell'uso delle acque e del territorio, monitoraggi, implementazione del quadro conoscitivo anche attraverso modelli, protocolli ed accordi istituzionali, protocolli di gestione delle opere e degli impianti.

Misure win-win: interventi integrati, finalizzati a garantire contestualmente il raggiungimento degli obiettivi di due o più strumenti di pianificazione.

NBS (natural based solution): azioni ispirate, supportate o copiate dalla natura. Si tratta di un concetto relativamente recente utilizzato dalla Commissione Europea per identificare strategie, azioni, interventi, basati sulla natura che forniscono servizi ambientali e vantaggi socio-economici.

Piano di assetto idrogeologico (PAI): stralcio di settore funzionale del Piano di bacino relativo alla pericolosità ed al rischio da frana ed idraulico, elaborati, a livello nazionale, nei primi anni 2000. All'interno del territorio toscano del distretto i PAI sono stati integrati nel PGRA per la parte afferente alla pericolosità idraulica.

Standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che è riportata nelle tabelle 1A, 2A, 3A e 1B, 2B, 3B dell'allegato 1 alla parte III del d.lgs152/06

Vegetazione riparia: ai fini della presente disciplina si intende la fascia di vegetazione interposta fra il corso d'acqua e il territorio circostante, insediata all'interno della zona ripariale e costituita da specie autoctone e tipiche degli ambienti fluviali; ove garantisce le funzioni di fascia tampone per inquinamento diffuso, di mantenimento dell'habitat fluviale e della sua biodiversità, di corridoio ecologico, di ombreggiamento e di consolidamento sponde.

Zona di alveo attivo: alveo occupato in condizioni di morbida con tempi di ritorno di 1-3

Zona ripariale: zona di insediamento attuale o potenziale della vegetazione riparia; si considera estesa su ognuna delle 2 rive per l'intera lunghezza del corpo idrico fluviale, in fasce di larghezza pari alla larghezza media dell'alveo di morbida, limitate ad un minimo di 10 m e ad un massimo dell'ordine di 30 m, su ciascuna sponda, misurate a partire dalla zona esterna all'alveo attivo; si considerano escluse da tale zona le aree urbane consolidate.

Zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola: zone individuate dall' art. 93, e dall'allegato VII alla parte III del d.lgs 152/06 e dalle regioni in attuazione dello stesso articolo

TITOLO II

MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO

CAPO I – Oggetto e finalità

Art. 6 – Oggetto e finalità delle misure per la gestione quantitativa della risorsa

1. Le misure del presente Titolo sono finalizzate alla individuazione di criteri omogenei alla scala distrettuale per la disciplina della gestione quantitativa della risorsa idrica, al fine di uniformarne l'attuazione sul territorio distrettuale. Esse concorrono al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici. Sono fatti salvi gli indirizzi e le disposizioni regionali che comportino criteri maggiormente restrittivi rispetto a quelli del presente Titolo.
2. L'attuazione delle misure di cui al presente Titolo si basa sulla disponibilità di un quadro conoscitivo del PGA aggiornato ai sensi dell'articolo 7, avente ad oggetto i bilanci idrici e/o le disponibilità idriche su corpi idrici superficiali e sotterranei, ottenute anche attraverso l'analisi degli utilizzi in atto o previsti.
3. La direttiva "Derivazioni", approvata con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 17.12.2017, e la direttiva "Deflussi ecologici", approvata con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 17.12.2017 costituiscono misure per la gestione quali/quantitativa della risorsa idrica e indirizzano l'attività dell'ADAS e delle Regioni, in qualità di Autorità concedenti, nelle valutazioni tecniche relative a istanze di concessione di derivazione e a istanze di rinnovo, sia per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei (GW) che i corpi idrici superficiali (SW).

CAPO II – Quadro Conoscitivo

Art. 7 - Quadro conoscitivo di riferimento

1. Il quadro conoscitivo di riferimento, di cui all'allegato 1, fornisce le informazioni necessarie per la classificazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, per la formulazione di indirizzi alle Autorità concedenti, per la gestione dei prelievi di risorsa superficiale e sotterranea nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.
2. Fanno parte del quadro conoscitivo di riferimento di cui all'allegato 1:
 - a. I bilanci già vigenti nel distretto dell'Appennino Settentrionale e contenuti negli strumenti di pianificazione di bacino delle Autorità di bacino ex lege 183/1989;
 - b. I quadri conoscitivi dei Piani di Tutela delle acque;
 - c. I quadri conoscitivi derivanti da studi effettuati nell'ambito di progetti specifici di bilancio idrico, approvati dall'ADAS;
 - d. I quadri conoscitivi derivanti da studi effettuati nell'ambito di progetti specifici per la valutazione del deflusso ecologico per i corpi idrici individuati ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. c della Deliberazione n. 4 del 14/12/2017 di Conferenza Istituzionale Permanente, approvati dall'ADAS.

Art. 8 – Programma di riesame e aggiornamento dei bilanci idrici

1. L'ADAS provvede alla redazione dei bilanci idrici distrettuali, elaborati per singolo bacino/corpo idrico, e all'aggiornamento dei bilanci già disponibili nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, contenuti negli strumenti di pianificazione di bacino delle Autorità di bacino ex lege 183/1989.
1. Al fine di quanto previsto al comma 1, l'ADAS elabora annualmente il programma di riesame e aggiornamento dei dati di bilancio relativo a singoli bacini/corpi idrici del distretto idrografico. Il programma è definito di concerto con le Regioni e pubblicato sul sito web dell'Autorità
2. I nuovi dati di bilancio e/o i dati di bilancio aggiornati, derivanti dalle attività di studio e modellazione compiute, sono adottati ai sensi dell'art. 29 con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, ai fini dell'attivazione di forme di pubblicità e consultazione pubblica sugli stessi.
3. I nuovi dati di bilancio sono pubblicati sul sito web del distretto ai fini della consultazione pubblica, per il periodo di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso relativo sul Bollettino regionale.
4. Al termine della fase di consultazione i nuovi dati di bilancio e/o i dati di bilancio aggiornati sono definitivamente approvati adottati con decreto del Segretario Generale, che provvede ad introdurre, aggiornare e/o sostituire i dati di bilancio già vigenti nel distretto dell'Appennino Settentrionale e contenuti negli strumenti di pianificazione di bacino delle Autorità di bacino ex lege 183/1989.
5. I nuovi dati di bilancio vanno ad aggiornare i contenuti dell'allegato 1.

Art. 9 - Obblighi informativi delle Autorità concedenti

Per le finalità di cui al presente Titolo le Regioni rendono disponibili annualmente all'ADAS di bacino distrettuale:

- a. l'informazione relativa all'ammontare complessivo del prelievo sui diversi corpi idrici interessati e i singoli prelievi, georiferiti, con i quantitativi concessi e autorizzati suddivisi per uso;
- b. i dati relativi alle concessioni in scadenza maggiormente impattanti sull'equilibrio del bilancio idrico in relazione:
 - allo stato quantitativo del corpo idrico;
 - ai livelli di prelievo effettuati;
 - all'andamento dei trend piezometrici valutati dall'ente concedente

CAPO III – Indirizzi alle Autorità concedenti

Art. 10 - La valutazione ex ante del rischio derivante dalle derivazioni

1. La direttiva "Derivazioni" definisce indirizzi per l'attività dell'ADAS e delle Regioni, in qualità di Autorità concedenti, nelle valutazioni tecniche relative a istanze di concessione di derivazione e a istanze di rinnovo, sia per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei (GW) che i corpi idrici superficiali (SW), ai fini delle valutazioni di compatibilità delle concessioni a derivare con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
2. Costituiscono quadro conoscitivo per l'applicazione della direttiva derivazioni:
 - a) la classificazione dello stato, suddivisa nelle varie componenti, come risultante dal PGA aggiornato;
 - b) l'analisi delle pressioni;
 - c) i dati di bilancio idrico ricompresi nel quadro conoscitivo di cui all'art. 7;
 - d) la cartografia delle aree a rischio salinizzazione;
 - e) la cartografia delle aree di interferenza acque superficiali e sotterranee;
 - f) altri strati informativi elaborati dalle Regioni.

Art. 11 - L'equilibrio del bilancio idrico

1. Le Autorità concedenti, nel rilascio dei titoli abilitativi per il prelievo d'acqua, tengono conto del quadro conoscitivo di cui agli articoli 7 e 8.
2. Laddove il quadro conoscitivo riporti indicazione della raggiunta saturazione della disponibilità idrica, non è possibile rilasciare nuove concessioni fino al compimento delle attività di cui all'art. 12.

Art. 12 - La revisione dei titoli abilitativi al prelievo di acqua

1. In applicazione dell'art. 95 comma 5 del d. lgs 152/06, laddove risulti lo squilibrio del bilancio idrico e questo sia motivo:

- a) per le acque sotterranee di uno stato qualitativo o quantitativo inferiore alla previsione di PGA;
- b) per le acque superficiali interne di uno stato qualitativo inferiore alla previsione di PGA.

Le Regioni provvedono alla revisione delle concessioni in essere ai fini del ripristino dello stato pianificato entro i termini temporali del PGA, senza che ciò comporti indennizzi da parte delle amministrazioni concedenti, salvo la riduzione del canone di concessione.

- 2. Laddove non sia possibile diminuire i quantitativi d'acqua concessi senza compromettere le attività socioeconomiche della zona a cui l'acqua è destinata, le regioni e l'ADAS valutano, in fase di scelta degli obiettivi di PGA, la sussistenza delle condizioni per la scelta di obiettivi meno ambiziosi ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 152/06 e contemporaneamente definiscono forme di incentivazione alla riduzione dei consumi.

TITOLO III

MODALITA' DI RILASCIO DEL PARERE EX ART. 7 del RD 1775/1933

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 13 - Ambito di applicazione

- 1. Le modalità di rilascio del parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 si applicano su tutto il territorio distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con riferimento al reticolo idrografico ancorché non tipizzato e alle acque sotterranee, ancorché non caratterizzate.

Art. 14 – Criteri per l'espressione del parere ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 - Pareri vincolanti e contributi istruttori

- 1. L'ADAS esprime il parere ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 sulla base:
 - a) del quadro conoscitivo quali-quantitativo del PGA e delle sue integrazioni;
 - b) dei dati di bilancio vigenti, contenuti negli strumenti di pianificazione di bacino delle Autorità di bacino ex legge 183/1989;
 - c) dei criteri specifici per i prelievi da acque sotterranee e per i prelievi da acque superficiali individuati nei Capi II e III del presente Titolo;
 - d) limitatamente ai casi di rinnovo, anche alla luce dei monitoraggi prescritti e degli obiettivi di PGA.

Il parere è espresso:

- a. sulle domande di nuove concessioni o varianti di concessioni esistenti che prevedano un incremento di prelievo;
- b. su rinnovi di concessioni esistenti rilasciate precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni inerenti il bilancio idrico e quindi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 275/1993;
- c. su rinnovi di concessioni esistenti, licenze di attingimento o autorizzazioni su corpi idrici per i quali esista un deficit idrico, qualora il parere sia previsto da strumenti di pianificazione di bacino delle Autorità di bacino ex legge 183/1989 o da regolamenti regionali.

2. In tutti gli altri casi di rinnovo di concessioni esistenti l'ADAS, su richiesta dell'ente concedente, può fornire un contributo istruttorio in merito al bilancio idrico nei tempi previsti dall'art 96 del d. lgs. 152/06 per il rilascio del parere di competenza.
3. Le licenze di attingimento non ricomprese nella fattispecie di cui al precedente comma 1 lettera c) devono garantire il rilascio del deflusso ecologico e non devono compromettere la disponibilità idrica per le concessioni in essere.

CAPO II – Corpi Idrici Sotterranei (GW)

Art. 15 - Criteri specifici per l'espressione del parere ex art. 7 del R.D n. 1775/1933 per prelievi di acque sotterranee

1. Il parere ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è espresso sui prelievi di acque sotterranee, tramite pozzo, ricadenti in:
 - a. Corpi idrici del PGA con definizione di disponibilità residua di cui all'allegato 1;
 - b. Corpi idrici del PGA privi di determinazione di disponibilità residua;
 - c. Corpi idrici non caratterizzati del PGA.
2. Il parere di cui al comma 1 non viene reso per i corpi idrici per i quali vi sia accertata disponibilità idrica residua negativa. In questo caso l'amministrazione concedente, visto il quadro conoscitivo, e quanto disposto dall'art.11 procede direttamente al rigetto dell'istanza. Sono fatte salve le eccezioni di cui al comma 4 del presente articolo, per le quali l'amministrazione concedente inoltra all'ADAS la richiesta di parere.
3. Nei corpi idrici di cui al comma 1, lettera a) con disponibilità residue positive il parere ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è espresso tenendo conto delle disponibilità previste.
4. Nei corpi idrici di cui al comma 1, lettera a) con disponibilità residue negative non sono consentiti aumenti di prelievo, fatte salve le casistiche di cui alle lettere seguenti o contenute nelle schede dei corpi idrici di cui all'allegato 1:
 - a. nuovi prelievi finalizzati alla ottimizzazione del sistema di prelievi esistenti;
 - b. prelievi domestici, per consumo umano e per antincendio in aree non servite da pubblico acquedotto.
 - c. nuovi prelievi attraverso vulture di concessioni esistenti, non scadute e senza incremento di volumi/portate emunti.
5. Per i corpi idrici di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:
 - a. con cadenza annuale, l'ADAS aggiorna le disponibilità idriche sulla base dei prelievi comunicati e delle eventuali mutazioni dei parametri della ricarica dovuta al quadro climatico;
 - b. entro 24 mesi dall'entrata in vigore del PGA, le Autorità concedenti, sentita l'ADAS per gli aspetti relativi al bilancio idrico, rivedono le concessioni già assentite, ai fini di una equa

- ripartizione della risorsa e della priorità degli usi, nonché del raggiungimento degli obiettivi ambientali del PGA;
- c. il parere ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è espresso tenendo conto delle disponibilità previste/aggiornate ai sensi delle lettere a), b).
6. Nei corpi idrici del PGA privi di determinazione delle disponibilità idriche di cui al comma 1 lettera b del presente articolo, il parere ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è espresso sulla base di:
 - a. Indirizzi contenuti nelle pianificazioni di bilancio idrico prodotte delle ex Autorità di bacino nazionali, regionali o interregionali ex lege 183/1989, vigenti nel distretto idrografico;
 - b. esame dei trends piezometrici e delle concentrazioni dei valori di fondo del corpo idrico, come risultati dalla determinazione dello stato quantitativo dello stesso;
 - c. caratteristiche specifiche del prelievo e del tipo di utilizzo e di altre informazioni contenute nella documentazione tecnica prodotta dal richiedente.
 7. Nei corpi idrici di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, classificati in stato quantitativo buono per bilancio idrico, il parere ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è espresso sulla base degli elementi di cui al comma precedente con possibilità di fissare limitazioni di prelievo, in funzione dei quantitativi e dell'utilizzo, o limitazioni temporali.
 8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, in funzione dei quantitativi di concessione, l'ADAS può indicare alla Autorità competente la necessità di prescrivere:
 - a. misurazioni volumetriche, piezometriche e chimiche;
 - b. limitazioni alla durata della concessione;
 - c. rispetto di soglie piezometriche.
 9. Per i corpi idrici di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, classificati in stato non buono per bilancio idrico a causa di una condizione di grave deficit di bilancio idrico come risultante dalle pianificazioni di bacino, non sono consentiti aumenti di prelievo, fatte salve le indicazioni riportate in norme specifiche.
 10. Per i corpi idrici di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo classificati in stato non buono, in assenza della puntuale determinazione del bilancio, non sono consentiti aumenti di prelievo, fatte salve le casistiche di cui alle lettere seguenti e previa limitazione alla durata della concessione:
 - a. nuovi prelievi finalizzati alla ottimizzazione del sistema di prelievi esistenti;
 - b. prelievi potabili e a fini domestici, igienici e di antincendio in aree non servite da pubblico acquedotto.
 - c. nuovi prelievi attraverso volture di concessioni esistenti, non scadute e senza incremento di volumi/portate emunti.
 - d. nuovi prelievi in aree esterne a compresori irrigui, ad esclusione di quelli ricadenti in aree IS1 di cui all'art. 16, commisurati a comprovate esigenze produttive e comunque fino alla costituzione di consorzi irrigui.

11. Per i corpi idrici di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo classificati in stato non buono gli strumenti di governo del territorio non devono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee.
12. Nei corpi idrici casi non caratterizzati nel PGA” di cui al comma e, lettera c del presente articolo il parere ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è espresso in base:
 - a. alle informazioni disponibili, anche contenute nella documentazione tecnica prodotta dal richiedente;
 - b. ai quantitativi oggetto di richiesta, da commisurare agli usi.
13. Nei casi di cui al comma 12 in funzione dei quantitativi di concessione, l’ADAS, a corredo del parere sul bilancio idrico, può suggerire all’amministrazione concedente le seguenti prescrizioni:
 - a. misurazioni volumetriche e/o piezometriche e chimiche;
 - b. limitazioni alla durata della concessione.

Art. 16 – Aree con particolari criticità

1. Ai fini della tutela e gestione dei corpi idrici del distretto, l’ADAS individua specifiche aree che presentano caratteristiche tali da interferire con il perseguimento degli obiettivi di PGA relativi a singoli corpi idrici.
2. Le aree di cui al comma 1, che costituiscono elemento del quadro conoscitivo di riferimento, sono individuate in:
 - a. **Aree ad intrusione salina**, riportate nella cartografia disponibile al seguente indirizzo: http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=2113
 - b. **Aree di interferenza**, riportate nella cartografia di cui al seguente indirizzo http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=2284
3. Le aree ad intrusione salina sono così classificate:
 - a. - Aree IS1: aree interessate dal fenomeno di ingressione salina;
 - b. - Aree IS2: aree nelle quali non si riscontrano segnali di ingressione salina, ma per le quali è necessario mantenere un livello di attenzione data la loro suscettibilità al fenomeno;
 - c. - Aree IS3: aree nelle quali non vi sono indizi di ingressione salina ma in cui il sistema dei prelievi può essere tale da provocare un aggravio del fenomeno nelle aree contermini.
4. Nell’Area IS1 l’obiettivo è il non peggioramento delle condizioni di salinizzazione attraverso il contenimento dell’estensione dell’area impattata. L’obiettivo è perseguito attraverso le azioni previste dalla direttiva derivazioni. I prelievi che determinano impatto elevato di norma non sono ammissibili. Per impatti inferiori possono essere determinate limitazioni sia alla portata di prelievo che imposte soglie piezometriche da non raggiungere, generalmente poste allo 0 slm o diversamente determinate a livello di corpo idrico. E’ richiesto il monitoraggio chimico fisico per impatti non trascurabili;
5. Nell’Area IS2 l’obiettivo è il non superamento di classe. Il prelievo potrà essere condizionato a limitazioni quantitative, al periodo di prelievo e a monitoraggi piezometrici e chimici;

6. Nell'Area IS3 l'obiettivo è il non superamento di classe. Il prelievo potrà essere condizionato a monitoraggio piezometrico e chimico per prelievi che producono un impatto maggiore di lieve.
7. Nelle aree di interferenza di cui al comma 2b i prelievi di acque sotterranee possono essere interessati da limitazioni tese a ridurre criticità a carico dei corpi idrici superficiali connessi.
8. Nelle aree di interferenza dei corpi idrici fluviali di cui alla cartografia H, caratterizzati da criticità per bilancio idrico o per mantenimento del deflusso ecologico e da sfruttamento intensivo di falde di subalveo, gli strumenti di pianificazione dovranno valutare la possibilità che porzioni di tali aree, possano essere individuate quali:
 - a. - zone nelle quali ubicare progetti di ricarica artificiale delle falde, previa indagini specifiche sulla loro idoneità tecnica allo scopo;
 - b. - zone e tratti nei quali inserire progetti mirati al rallentamento del flusso idrico superficiale, anche attraverso laminazione diffusa o di restituire spazio al fiume, e in generale alla riqualificazione del regime idrologico, in accordo con le esigenze di PGRA.
9. In sede di richiesta di concessione, possono essere presentati dal richiedente studi di maggior dettaglio afferenti alle aree di cui al comma 2, lettere a) e b), studi che saranno valutati in sede di espressione di parere.
10. Nelle aree di cui al comma 2, lettere a) e b del presente articolo, oltre alle norme della presente disciplina di Piano, l'ADAS si attiene ai criteri e indirizzi gestionali già adottati nell'ambito degli strumenti di pianificazione di bacino previgenti, in quanto compatibili con gli obiettivi del PGA.

CAPO III – Corpi Idrici Superficiali (SW)

Art. 17 – Ambito fisico di riferimento

1. Il parere ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è espresso, in via generale, in forma esplicita per tutti i prelievi tramite concessione o autorizzazione da tutti i corpi idrici superficiali (esclusi i marino costieri), tipizzati e non.

Art. 18 – Deflusso ecologico (DE - delibera n. 4/2017)

1. I valori del DE ottenuti applicando la metodologia di calcolo contenuta nella delibera di Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) n. 4/2017 integrano i valori di DMV al fine di tener conto dell'evoluzione dei valori delle portate dei corsi d'acqua nel tempo.
2. Le regioni provvedono ad adottare i valori di DE, derivanti dalle attività di studio e modellazione compiute, previo parere dell'ADAS in merito alla conformità della modellazione compiuta alla metodologia di cui alla delibera di CIP n. 4/2017 e ne danno adeguata pubblicità.
3. I valori di DE adottati sono pubblicati anche sul sito web dell'ADAS.

Art. 19 - Criteri specifici per l'espressione del parere ex art. 7 del R.D n. 1775/1933 relativamente a prelievi di acque superficiali

1. Nelle more della definizione del bilancio idrico attraverso il programma di cui all'art. 7 della presente disciplina di Piano, i pareri ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 sui prelievi di acque superficiali si attengono, ove disponibili, agli indirizzi contenuti in atti di pianificazione delle Autorità ex lege 183/1989 di cui al quadro conoscitivo di cui all'art.7;
2. Nei bacini privi di strumenti conoscitivi e di pianificazione di settore, il parere è espresso in funzione del quadro conoscitivo disponibile, in particolare in termini di:
 - a. pressioni e prelievi sul corpo idrico e sul bacino di monte;
 - b. inserimento in elenchi di criticità;
 - c. andamento delle portate, con specifico riferimento al periodo estivo, come derivanti da analisi di dati registrati e/o modellati;
 - d. tipologia di prelievo (dissipativo/non dissipativo);
 - e. mantenimento del DMV/DE nei corsi d'acqua interessati, come definito all'art. 18.
 - f. limitazioni estive (da giugno a settembre compresi) al prelievo.

TITOLO IV

STRUMENTI E MISURE GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PGA

Art. 20 – Parere ex art. 63, comma 10, lett. b) del d. lgs 152/06

1. L'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 63, comma 10, lett. b) del d. lgs 152/06, provvede ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
2. A tal fine l'Autorità e le Regioni, anche attraverso l'attivazione di tavoli tecnici permanenti, definiscono le linee strategiche e gli strumenti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. I contenuti del parere dell'Autorità sono definiti sulla base delle direttive tecniche emanate dalla Conferenza Operativa ai sensi dell'art. 63, comma 9 del d. lgs 152/06, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa nazionale e sulla base delle linee strategiche definite ai sensi del comma 2.

CAPO I – Coerenza tra PGA, PGRA e PAI (idraulica)

Art. 21 – Integrazione tra obiettivi di PGA, PGRA e PAI

1. L'ADAS, nell'esercizio dei propri compiti, persegue l'integrazione tra gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e gli obiettivi della direttiva 2007/60/CE, in modo da garantire la coerenza tra PGA e PGRA. A tal fine, nell'ambito dei pareri sui programmi ai sensi dell'art. 20, l'ADAS verifica, oltre alla congruenza delle opere con gli obiettivi e le finalità del PGRA, che l'intervento non pregiudichi il raggiungimento, per i corpi idrici interessati, degli obiettivi di qualità previsti dal PGA.

2. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, allo scopo di garantire la massima coerenza tra PGA e PGRA, le Autorità competenti danno attuazione agli indirizzi contenuti nel presente Capo I che integrano e confermano gli indirizzi già adottati con la disciplina di PGRA.

Art. 22 - Misure win – win

1. Le misure *win-win* previste dal PGA e integrate con il PGRA sono definite infrastrutture verdi e la loro valutazione è effettuata secondo la metodologia di cui all'allegato 2.
2. La progettazione e realizzazione delle infrastrutture verdi di cui al presente articolo deve essere indirizzata, congiuntamente a quanto previsto dall'articolo 17 della disciplina di Piano del PGRA, al raggiungimento degli obiettivi posti per lo stato ambientale dei corpi idrici del PGA al fine di realizzare la mitigazione del rischio idraulico, attraverso il mantenimento o il miglioramento della:
 - a. capacità idraulica dell'alveo di piena;
 - b. della tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale;
 - c. tutela e il recupero degli ecosistemi e della biodiversità, attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici;
 - d. della capacità di ritenzione idrica dei suoli e delle superfici del bacino idrografico nel suo insieme.

Art. 23 - Dinamica fluviale, trasporto solido, movimentazione di materiale in alveo

1. Gli interventi di asportazione e movimentazione dei materiali all'interno dell'alveo attivo che comportano una movimentazione nel sistema reticolo fluviale - costa sono da preferire, ovunque sia possibile, all'asportazione dal corso d'acqua, così come indicati all'art. 185, comma 3 del d. lgs 152/2006.
2. Gli interventi di asportazione e movimentazione dei materiali all'interno dell'alveo attivo dovranno essere attuati sulla base di studi, analisi e valutazioni tese a:
 - a. definire le condizioni locali ed areali di trasporto solido, la tendenza evolutiva ai fini del raggiungimento del profilo di equilibrio e le condizioni che determinano il deposito o l'erosione;
 - b. valutare gli effetti, sia locali che a scala di area, che l'intervento di asportazione o movimentazione determina a breve e medio/lungo termine rispetto alle condizioni morfometriche e di dinamica fluviale e le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto all'equilibrio sedimentario delle coste dell'ambito costiero a cui afferisce il corpo idrico;
 - c. valutare le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto all'ecosistema, alle matrici esistenti e allo stato di qualità del corso d'acqua, ivi inclusi quelli conseguenti alle movimentazioni operate in attuazione dei progetti di gestione di cui all'art. 114 del d.lgs 152/06;
 - d. valutare le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto allo stato di qualità ecologica dei corpi idrici marino costieri
 - e. valutare le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto alle stazioni della rete regionale di monitoraggio quali quantitativo delle acque superficiali.
3. Nel caso di interventi locali di movimentazione dei sedimenti all'interno del medesimo corso d'acqua finalizzato al ripristino delle sezioni di deflusso, possono essere omessi gli studi di cui al comma 2. Le Regioni individuano le casistiche di detti interventi.

4. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) restano vigenti fino all'approvazione dei Piani/Programmi di gestione dei sedimenti.

CAPO II - Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale, delle zone di alveo attivo e delle zone ripariali dei corpi idrici fluviali

Art. 24 – Disposizioni generali

1. Al fine di garantire gli obiettivi di Piano e contrastare le pressioni morfologiche presenti sui corpi idrici fluviali, nelle aree di contesto fluviale, nelle zone ripariali e nelle zone di alveo attivo, nella progettazione e realizzazione di opere e interventi occorre attenersi agli indirizzi del presente Capo, compatibilmente con il perseguimento degli obiettivi di PGRA; qualora ciò non sia possibile dovranno comunque essere mitigati gli impatti negativi sul corpo idrico.
2. Per le finalità di cui al presente Capo, al fine di garantire gli obiettivi di Piano e compatibilmente con il perseguimento degli obiettivi di PGRA non dovrà essere incrementata l'estensione degli argini. Qualora ciò non sia possibile per il perseguimento degli obiettivi del PGRA, dovranno comunque essere mitigati gli impatti negativi dei nuovi argini sul corpo idrico.

Art. 25 – Indirizzi per la gestione delle zone di alveo attivo

1. Gli interventi previsti nelle *zone di alveo attivo* sono progettati e attuati al fine di:
 - a. conservare la continuità longitudinale dell'alveo, non incrementando le barriere esistenti (traverse e briglie) e, laddove ciò risulti necessario per il perseguimento degli obiettivi del PGRA, mitigare, per quanto possibile, gli impatti negativi sul corpo idrico;
 - b. conservare la diversità morfologica e le caratteristiche di naturalità della sezione trasversale dell'alveo e delle sponde; della sezione longitudinale (buche, raschi) e del fondo in termini di scabrezza e di capacità di ritenzione;
 - c. privilegiare, ovunque sia possibile, la movimentazione del materiale in alveo oppure il suo riutilizzo per l'alimentazione del litorale rispetto all'asportazione dal sistema reticolo fluviale – costa, salvo quanto riportato nelle normative di settore e nel PGRA;
 - d. migliorare, nei casi in cui l'obiettivo di stato ecologico non sia raggiunto, la naturalità del corso d'acqua.
2. Nelle *zone di alveo attivo* dei corpi idrici naturali o di quelli fortemente modificati, l'ADAS d'intesa con l'Autorità idraulica, promuove accordi con gli altri enti competenti, al fine di individuare specifici tratti a "zero manutenzione" sui quali sospendere, a livello sperimentale ogni tipologia di azione, in modo da favorire, anche temporaneamente, lo sviluppo di dinamiche naturali. Gli accordi di cui al presente comma individuano i tratti dei corpi idrici oggetto di sperimentazione e la durata della stessa, nonché le azioni di monitoraggio da mettere in atto, anche con il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio. Resta fatta salva la possibilità dell'Autorità Idraulica di disporre anche in queste aree quanto ritenuto necessario alla tutela le rischio alluvioni.

Art. 26 – Indirizzi per la gestione delle zone ripariali

1. Gli interventi e le azioni previste nelle *zone ripariali* dei corpi idrici fluviali sono progettati e attuati in modo da garantire, laddove possibile, la conservazione delle fasce di vegetazione riparia esistenti in termini di estensione, continuità, larghezza o struttura, ovvero, nei casi in cui l'obiettivo di stato ecologico del corpo idrico non sia raggiunto, il loro miglioramento. Qualora ciò non sia possibile, si potranno prevedere interventi di ripristino della fascia di vegetazione riparia in altri tratti idonei rispetto a quello interessato dall'intervento.
2. Nelle *zone ripariali* l'attività di manutenzione della *vegetazione riparia* è realizzata in coerenza con quanto previsto al comma 1, al fine di garantire gli obiettivi di PGA.
3. Nelle zone ripariali dei corpi idrici naturali o di quelli fortemente modificati, l'ADAS promuove d'intesa con l'Autorità idraulica, accordi con gli altri enti competenti, al fine di individuare specifici tratti a "zero manutenzione" sui quali sospendere o limitare, a livello sperimentale, le azioni di taglio e manutenzione della vegetazione, in modo da favorire anche temporaneamente lo sviluppo di modelli di dispersione della vegetazione. Gli accordi di cui al presente comma individuano i tratti dei corpi idrici oggetto di sperimentazione, anche all'interno di settori intensamente antropizzati, e la durata della stessa, nonché le azioni di monitoraggio da mettere in atto, anche con il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio. Resta fatta salva la possibilità dell'Autorità Idraulica di disporre anche in queste aree quanto ritenuto necessario alla tutela del rischio alluvioni.

Art. 27 – Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale

1. Gli interventi previsti nelle *aree di contesto fluviale* sono progettati e attuati in modo da garantire gli obiettivi di PGA. Per tali finalità in tali aree sono da preferire, ovunque possibile, soluzioni *win-win*, infrastrutture verdi, *NBS (natural based solution)*, allo scopo di limitare l'artificializzazione delle stesse e promuovere la riqualificazione del reticolo fluviale e delle aree contermini.
2. Gli interventi previsti nelle aree di contesto fluviale ricadenti all'interno di aree protette e di corridoi ecologici ricompresi nella Rete Ecologica Regionale sono progettati e attuati in modo da garantire anche il perseguimento degli obiettivi specifici di queste aree.
3. Per gli interventi previsti nelle *aree di contesto fluviale* ricadenti all'interno di zone ripariali e/o di zona di alveo attivo dei corpi idrici fluviali trovano applicazione anche gli indirizzi dettati per tali zone negli artt. 25 e 26.
4. Gli interventi di cui al comma 1, ed in particolare gli interventi *win-win*, previsti nelle *aree di contesto fluviale* ricadenti all'interno di aree di interferenza dei corpi idrici fluviali di cui all'art. 16 comma 2 lettera b) sono progettati e attuati in modo da verificare la fattibilità tecnica e la sostenibilità tecnico/economica al fine di contribuire contestualmente alla ricarica artificiale delle falde e/o al rallentamento del flusso idrico superficiale.
5. All'interno delle aree di contesto fluviale dei corpi idrici naturali o di quelli fortemente modificati caratterizzati dal mancato raggiungimento dell'obiettivo di PGA per lo stato/potenziale ecologico, cui concorre significativamente l'alterazione morfologica per confinamento artificiale, l'ADAS, d'intesa con l'Autorità idraulica, promuove accordi con gli altri enti competenti, al fine di individuare specifici tratti ed aree nei quali prevedere interventi di riduzione del confinamento artificiale dell'alveo e della piana inondabile finalizzati a restituire spazio alle dinamiche fluviali. Gli accordi di cui al presente comma individuano i tratti dei corpi idrici oggetto di sperimentazione e la durata della stessa, nonché le azioni di monitoraggio da mettere in atto, anche con il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio. Resta fatta salva la possibilità dell'Autorità Idraulica di disporre anche in queste aree quanto ritenuto necessario alla tutela del rischio alluvioni.

CAPO III – Disposizioni per l’attuazione del PGA

Art. 28 – Contratto di fiume, contratto di lago e contratto di costa e falda

1. Il contratto di fiume, lago, costa e falda è una misura non strutturale del PGA e del PGRA e concorre alla definizione e all’attuazione dei Piani a livello di bacino e/o sottobacino idrografico.
2. L’ADAS, le Regioni, i Comuni territorialmente interessati e le altre Autorità competenti promuovono, attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse, la sottoscrizione di contratti di fiume al fine di:
 - a. favorire la realizzazione integrata delle misure previste dal PGA e dai PGRA nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti
 - b. coordinare le azioni di manutenzione delle sponde e dei corsi d’acqua naturali in funzione delle condizioni di rischio e dell’esistenza delle strutture eco-sistemiche e la conservazione della biodiversità;
 - c. promuovere la partecipazione attiva del pubblico e la diffusione delle informazioni ambientali connesse alle tematiche di percezione e di tutela delle acque e degli ecosistemi acquatici e di gestione del rischio;
 - d. coinvolgere i vari enti competenti e dei portatori di interesse in una gestione partecipata, su base volontaristica, delle problematiche inerenti alla tutela dei corsi d’acqua e il rischio idraulico e idrogeologico;
 - e. definire le misure necessarie a ricondurre ad una visione unitaria ed integrata gli interventi relativi a tutti i tipi di corpi idrici presenti nel bacino: fiumi, laghi, aree umide, falde ed anche alle coste.
1. L’ADAS promuove i contratti di fiume afferenti al reticolo idrografico principale di cui all’allegato 4 del PGRA, offrendo il proprio contributo conoscitivo su tutti i corpi idrici.

Art. 29 – Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici in atto nel distretto idrografico

1. Presso l’ADAS è costituito ed operativo l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale (in seguito Osservatorio), al quale partecipano su base volontaria gli enti e le Autorità con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche del distretto.
2. L’Osservatorio svolge i compiti previsti dal Protocollo di Intesa siglato con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ISTAT, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Umbria, nel luglio 2016. In particolare, l’Osservatorio distrettuale esamina e propone:
 - a. l’individuazione del livello di “severità idrica” in base al quale articolare le attività e gli scenari. Tale livello è stabilito utilizzando gli indicatori individuati dall’ADAS, anche con una differenziazione su base territoriale;
 - b. le modifiche/integrazioni al reticolo strategico del fiume Serchio;
 - c. le variazioni temporanee i rilasci definiti dalla Scheda NORMA 4 dal reticolo strategico del fiume Serchio;
 - d. la gestione degli scarichi dagli invasi nel periodo estivo;
 - e. le richieste di deroghe ai rilasci di DMV/DE;
 - f. l’esame di prelievi dai corpi idrici particolarmente;

- g. l'indicazione, agli enti competenti, di criteri gestionali dei prelievi per evitare criticità idriche stagionali.
3. L'Osservatorio è presieduto dal Segretario Generale dell'ADAS e si riunisce, previa rituale convocazione, anche in modalità telematica, almeno 4 volte all'anno e comunque con frequenza mensile nel periodo estivo per la gestione di qualsiasi problematica di gestione delle risorse idriche, afferente al distretto o a singoli bacini dello stesso.
4. L'Osservatorio è una misura di PGA, a carattere preventivo e proattivo, che ha lo scopo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra tutti gli attori pubblici e privati che si occupano, in base alle rispettive competenze, di tutela e gestione delle risorse idriche e tende a favorire ed organizzare la raccolta delle informazioni relative agli scenari climatici e idrologici e al monitoraggio in tempo reale delle disponibilità e dei consumi idrici.
5. Sulla base del quadro conoscitivo del PGA, l'Osservatorio affianca e supporta l'azione a carattere emergenziale degli organi a tal fine preposti, dovuta a fenomeni siccitosi, con l'obiettivo di favorire il passaggio dalla gestione della crisi alla gestione del rischio di siccità, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici e nell'ottica della condivisione e diffusione delle informazioni disponibili.
6. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Osservatorio può, su proposta del Segretario Generale dell'ADAS, essere chiamato ad esaminare specifiche tematiche e problematiche, anche a carattere transfrontaliero. In tali casi l'ADAS si attiva, di concerto con la regione territorialmente interessata e con il supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per individuare i soggetti e le Autorità dello SM da coinvolgere nella gestione delle problematiche transfrontaliere e definisce di concerto con tali soggetti le procedure di gestione, anche attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa o accordi di programma.
7. I lavori dell'Osservatorio sono accessibili a tutte le amministrazioni ed enti competenti nonché agli utenti e ai cittadini all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=963 in cui sono pubblicati anche i bollettini periodici sullo stato delle risorse e delle attività.

Art. 30 – Attuazione del PGA

1. L'attuazione del PGA avviene attraverso:
 - a. l'attuazione delle misure del PoM;
 - b. l'adeguamento al PGA dei Piani di settore, tra cui in particolare i PTA regionali;
 - c. l'applicazione di disposizioni e misure immediatamente vincolanti di cui all'art. 34.
2. L'attuazione delle misure del PoM compete agli enti individuati come soggetti attuatori per legge o in base ad accordi, con modalità e tempistiche funzionali a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PGA.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1 lettera b) del presente articolo, gli strumenti di pianificazione territoriale recepiscono l'identificazione dei corpi idrici, degli stati di qualità e degli obiettivi individuati nel PGA.
4. Per garantire l'attuazione degli obiettivi di PGA, il quadro conoscitivo di riferimento, le condizioni e le limitazioni all'uso delle risorse idriche contenute nella presente disciplina sono recepite negli atti di governo del territorio da parte degli enti competenti.

Art. 31 - Riesame e aggiornamento del PGA

1. Ai sensi della direttiva 2000/60/CE e di quanto previsto all'art. 117 comma 2 bis del d.lgs. 152/2006 il PGA è riesaminato e aggiornato ogni sei anni, secondo la procedura e le tempistiche individuate nella direttiva.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, l'ADAS può procedere a riesami, modifiche e aggiornamenti intermedi dei documenti di Piano, che sono definite:
 - a) sostanziali, qualora incidano sugli obiettivi e sulle strategie di PGA;
 - b) non sostanziali, qualora siano relativi all'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'art. 7, anche relativamente ai dati di bilancio e/o alla modifica degli indirizzi di PGA.
3. Le modifiche e gli aggiornamenti sostanziali di cui al comma 2 sono adottati e approvati secondo la procedura di cui all'art. 66 del d.lgs. 152/2006.
4. Le modifiche e gli aggiornamenti non sostanziali di cui al comma 2 sono approvati con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione, prima della definitiva approvazione.

Art. 32. Modifiche degli indirizzi di PGA

1. Le modifiche degli indirizzi di PGA rientrano tra le modifiche non sostanziali di cui all'art. 31 comma 2, lettera b, e sono approvate con la procedura di cui al comma 4 del medesimo articolo.
2. Le modifiche degli indirizzi di PGA possono avere ad oggetto modifiche, sostituzioni, integrazioni delle norme e degli indirizzi contenuti nella disciplina di PGA e/o nei suoi allegati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 33 – Norme transitorie

1. Ai fini della gestione delle risorse idriche, i presenti indirizzi di Piano si integrano e coordinano con le specifiche normative e indirizzi di Piano di bacino e/o di settore, adottate dalle Autorità di bacino ex lege 183/1989 o dalle Regioni e riferite esclusivamente a tali bacini o aree.
2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, per il bacino del fiume Serchio e per il Lago di Massaciuccoli nell'allegato 3 sono riportate le schede Norma nn. 4 e 7.
3. Entro 12 mesi dell'approvazione del PGA, l'ADAS provvede ad omogeneizzare a livello distrettuale i criteri e indirizzi gestionali esistenti, al fine di pervenire a nuovi e omogenei indirizzi distrettuali, anche relativi a singole aree o bacini. Le modifiche e aggiornamenti di cui al presente comma sono

approvate con decreto del Segretario Generale previo parere della Conferenza Operativa, ai sensi dell'art. 31 comma 4 dei presenti indirizzi di Piano.

4. Entro 12 mesi dell'approvazione del PGA, l'ADAS adotta, con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, indirizzi ai fini del rilascio del parere sulle licenze di attingimento annuali di cui all'art. 14, comma 1 lettera c.
5. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento del PGA relativamente ai dati di bilancio idrico ed alle attività di sperimentazione del deflusso ecologico, previste come interventi di Piano e finanziate con risorse FSC 2014-2020, in sede di espressione del parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 il Deflusso Ecologico è definito attraverso due soglie di deflusso:
 - a. per il periodo estivo, il valore soglia corrisponde al DMV e in mancanza è individuato in una percentuale della portata media estiva;
 - b. per il periodo non estivo, ove non diversamente definito, la soglia è individuata in un fattore moltiplicativo della soglia estiva.
6. Entro 6 mesi dall'approvazione del PGA, l'ADAS, in accordo con le Regioni approva, ai sensi degli artt. 25, 26, 27, gli elenchi dei corpi idrici e le cartografie alla scala distrettuale delle aree di contesto fluviale, delle zone ripariali e delle zone di alveo attivo sulle quali trovano applicazione gli indirizzi di cui al Capo II e apposito allegato alla disciplina di PGA in cui sono individuate le modalità attuative per la progettazione e realizzazione di interventi relativi:
 - a. alla gestione delle *zone di alveo attivo* al fine di migliorare la continuità longitudinale e la rinaturalizzazione dell'alveo e delle sponde dei corpi idrici fluviali, con particolare riguardo a quelli che non hanno raggiunto l'obiettivo di PGA;
 - b. a favorire il ripristino ed il miglioramento delle fasce di *vegetazione nelle zone ripariali*, con particolare riguardo a quelli che non hanno raggiunto l'obiettivo di PGA;
 - c. a ridurre il confinamento artificiale dell'alveo e della piana inondabile, con particolare riguardo a quelli che non hanno raggiunto l'obiettivo di PGA.
7. Entro 12 mesi dall'approvazione del PGA, l'ADAS provvede a integrare le cartografie e ad omogeneizzare a livello distrettuale i criteri e indirizzi gestionali esistenti per le aree di cui all'art. 16.
8. Per le istanze di derivazione in corso di istruttoria alla data di approvazione del PGA, per cui è già stato richiesto dall'Ente concedente il parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933, si applica la previgente disciplina.

Art. 34 – Disposizioni immediatamente vincolanti

1. Ai sensi dell'art. 65 comma 4 del d.lgs. 152/2006 le disposizioni contenute nei presenti indirizzi di Piano hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti pubblici nonché per i soggetti privati a far data dall'entrata in vigore del d.p.c.m. di approvazione del PGA.

Art. 35– Allegati

Costituiscono allegati alla presente disciplina di Piano:

1. **Allegato n.1** - Quadro conoscitivo di riferimento e Corpi idrici sotterranei con "disponibilità idrica residua"

2. **Allegato n. 2** - Linee guida per misure win win
3. **Allegato n. 3** - Schede Norma dei bacini del Fiume Serchio e del Lago di Massaciuccoli